



CITTÀ DI GALLIPOLI

SETTORE 1: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI –
SERVIZI ALLA PERSONA
SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

Ufficio Leva

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA

Il Sindaco

a norma dell'art. 1932 del D.Lgs. 15-3-2010, n. 66

rende noto

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;

b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;

c) nel corso dei mesi di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

L'Ufficio è a disposizione per ogni informazione necessaria al seguente recapito
PEC: servizidemografici.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

ART. 1933 – D.Lgs. n. 66/2010

Domicilio legale. – Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo chè giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

Gallipoli, 01/01/2022

IL SINDACO
Stefano MINERVA